

Opinione amici Curiae

Alla Corte costituzionale della Repubblica Italiana

cancelleria@pec.cortecostituzionale.it

cancelleria@cortecostituzionale.it

Oggetto: giudizio a seguito di ordinanza del Tribunale di Roma 1° dicembre 2022 (Gazzetta ufficiale, 1^a serie speciale, Corte costituzionale, 4 gennaio 2023), reg. ord. n. 154 del 2022.

Lo scrivente prof. Lido Lazzerini, sopravvissuto alla strage di Mommio (Fivizzano) del 4-5 maggio 1944, sottoscrive in rappresentanza del Gruppo di sopravvissuti e di familiari di vittime della strage suddetta – già costituiti parti civili nel processo dinanzi al Tribunale militare di Verona e alla Corte militare di appello, in cui sono state emesse condanne all’ergastolo mai eseguite – , formazione sociale senza scopo di lucro, portatrice di interessi attinenti alla questione di costituzionalità. Tali interessi fanno parte di quelli, più estesi, di tutte le vittime delle stragi perpetrate dalla Germania in danno di cittadini italiani dal 1943 al 1945. Ai sensi dell’art. 6, *Amici Curiae*, delle norme integrative, approvate con delibera della Corte costituzionale in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021, e successive modificazioni, la formazione sociale rappresentata dal prof. Lazzerini deposita la presente opinione per offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità; chiede che l’opinione sia ammessa, con le conseguenze stabilite.

Premessa

I crimini nazifascisti furono commessi per avversare il progetto di società nuova, giusta e umana perseguito dall’alleanza vincitrice della Seconda guerra mondiale. Con quei crimini si cercò di impedire la Liberazione, quindi la Repubblica e la nascita di un’Italia antifascista e democratica. Il profilo dei componenti della Corte costituzionale esime dalla necessità di indugiare su consapevolezza che sono il fondamento della cittadinanza e della formazione giuridica.

La storia è fatta dalle persone, ognuna secondo le sue responsabilità. Questo vale per la guerra mondiale e per il successivo impegno per la giustizia sui crimini commessi in quell’immenso scontro: un impegno non

altrettanto sanguinoso, ma non per questo meno importante. Chi pone mano a quei fatti, solo apparentemente lontani, per studiarli o per stabilirne le conseguenze, non si occupa solo del passato: vive con coscienza il presente e condiziona il futuro.

La giustizia è persone, per le persone

Luigi Ferrini è un ragazzo, quando viene deportato dai tedeschi; tornerà alla fine della guerra, con una lesione permanente. Dopo la riunificazione della Germania ricorda che il debito tedesco era stato differito, non pagato. Osa l'impensabile: fa causa alla Repubblica federale tedesca. Nel 2004 ottiene una pronuncia favorevole dalla Cassazione a sezioni unite. Per i crimini più gravi, anche gli Stati possono essere condannati:

Si tratta, infatti, di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità [...] dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario [...] e, quindi, anche su quelle in tema di immunità¹.

La sentenza Ferrini fa notizia a livello mondiale ed è apprezzata dai migliori osservatori. La pronuncia è solo sulla giurisdizione, Ferrini morirà senza vedere né il risarcimento né una condanna. Prima di spegnersi, chiederà di non desistere. Il cammino della giustizia è in salita, ma non si ferma. Chi scrive questa opinione ne è cosciente, raccoglie il monito di Ferrini e vuole portare avanti il suo impegno.

Sulla base della sentenza Ferrini, l'autorità giudiziaria italiana comincia a condannare lo Stato tedesco ai risarcimenti, sia per stragi sia per deportazioni. Nel 2008 le condanne ricevono nuovo sostegno dalla Cassazione in numerosi processi civili e in uno penale, sulla strage di Civitella². La Germania si rivolge alla Corte internazionale di giustizia. Nel 2012 la decisione, contraddetta dalle opinioni dissenzienti di tre giudici, molto persuasive, configura un modo retrivo di intendere l'immunità statale. A illustrarlo, basti questo: i creditori degli Stati per attività negoziali, *iure gestionis*, sono trattati meglio dei creditori per crimini; questi ultimi crediti finiscono per essere assimilati a quelli per attività *iure imperii*. Il sottinteso dell'equiparazione è che il potere è lecito o criminoso, senza differenza per le vittime, perché il potere decide cosa è delitto e cosa no. È questo, lo scandalo che Antigone ha il dovere di rinfacciare a Creonte.

¹ Cass. (Sez. Un. Civ.) 6 novembre 2003, dep. 11 marzo 2004, n. 5044.

² Cass. (Sez. Un. Civ.) 6 maggio 2008, dep. 29 maggio 2008, nn. 14199, 14201, 14202, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211 e 14212; Cass. (Sez. I Pen.) 21 ottobre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1072.

La decisione dell’Aia del 2012, occasionata dai crimini nazisti, ma valida anche per altri gravi delitti, passati e futuri, è accolta favorevolmente dalla parte più conservatrice del mondo giuridico, che avalla un salvacondotto per gli Stati e una licenza di uccidere con la data in bianco. I giuristi attenti all’umanità e alla pace, invece, sentono stridere nozioni superate e respingono l’insensibilità ai diritti delle vittime, comprese quelle recenti o potenziali. Nel fondo dei cattivi insegnamenti giace il dolore dei familiari di Giulio Regeni e Andrea Rocchelli, come il lutto dei cari di Daphne Caruana Galizia e Jamal Khashoggi, insieme al pericolo per tutti i nuovi bersagli delle violenze degli Stati.

Nel 2014 la Corte si pronuncia con una sentenza – presidente ed estensore Giuseppe Tesaurò – che è un gioiello di progresso. Non è eccessivo paragonarla all’abolizione della pena di morte nel Granducato di Toscana, nel 1786. Entrambe dividono gli osservatori, creano precedenti, costruiscono tappe lungo un percorso che dura quanto la condizione umana: il cammino del bene.

Del primato morale e civile

Alla vertenza sui risarcimenti per le vittime italiane, alla pronuncia del 2014 e alla giurisprudenza italiana si ispirano decisioni estere.

In Corea una sentenza del 2021 condanna il Giappone al risarcimento per la schiavizzazione sessuale di donne durante la Seconda guerra mondiale (*comfort women*)³. Il provvedimento cita il caso Ferrini e la decisione della Corte costituzionale italiana, notando l’evoluzione del diritto internazionale: «The doctrine of state immunity is not permanent nor static. It continuously evolves in accordance with the changes in the international order».

In Brasile, nello stesso anno, il Supremo tribunale federale nega l’immunità della Germania in un processo civile per il siluramento di un’imbarcazione, sempre durante la guerra mondiale, con morte dell’equipaggio (caso *Changri-lá*, uno fra i molti)⁴. Il principio affermato è: «Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição». Il voto del giudice relatore, Edson Fachin, che ricorda la decisione dell’Aia aderendo all’opinione dissenziente del giudice Cançado Trindade, fa riferimento alla giurisprudenza italiana. Sin qui, pronunce originate dal conflitto mondiale.

Adesso questi principi sono applicati in sentenze civili emesse dalla Corte suprema dell’Ucraina, a carico della Russia, per i crimini in quei

³ Seoul Central District Court, 34th Civil Chamber, case no. 2016 Ga-Hap 505092, compensation for damage; end of pleadings October 30, 2020; verdict issued January 8, 2021.

⁴ Supremo Tribunal Federal, 13-20 agosto 2021, passata in giudicato il 2 ottobre 2021.

territori⁵. In queste decisioni si dà conto del progresso giuridico compiuto in Italia nella limitazione dell'immunità. L'estensione dei migliori orientamenti a quel contesto – necessaria e ragionevolmente prevedibile – conferma in modo plastico, su vicende vive, il pregio della sentenza del 2014 e il ruolo di avanguardia giuridica e morale della Corte, che così offre un insegnamento limpido, un punto di riferimento di statura internazionale. Il buon seme messo a dimora in Italia, col contributo di persone diritte, dal semplice Ferrini all'illustre Tesauro, porta frutto. Sono le occasioni, che vogliamo più frequenti, in cui far parte di questa Repubblica ci fa andare a testa alta.

Le norme sono incostituzionali

L'ordinanza del Tribunale di Roma fa riferimento all'«insopprimibile garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti di cui agli artt. 2 e 24 della Costituzione» e cita la decisione della Consulta n. 18 del 1982, secondo cui tale principio è «intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia». Quella sentenza – citata anche nella pronuncia della Corte del 2014 – riguardava le norme del Concordato e precisava:

Pur fruendo della “copertura costituzionale” fornita dall'art. 7 della Costituzione, non si sottraggono al sindacato di legittimità costituzionale, che in tal caso, peraltro, resta limitato e circoscritto al solo accertamento della loro conformità o meno ai “principi supremi dell'ordinamento costituzionale”.

Vi si leggeva anche, appunto: «È intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio».

L'ordinanza cita altre pronunce costituzionali: n. 128 del 2021, n. 87 del 2022, n. 419 del 1995 e n. 304 del 2011. La n. 419 del 1995 si riferisce all'esecuzione di una decisione della giustizia amministrativa e vi si legge: «La previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria». Anche la n. 304 del 2011 riguarda la giustizia amministrativa. Quanto alla n. 128 del 2021 e alla n. 87 del 2022, sono decisioni con cui la Corte ha dichiarato illegittime due norme, occasionate dalla pandemia di Covid, che fermavano le procedure esecutive sull'immobile di abitazione. Ebbene, la normativa ora

⁵ Corte suprema dell'Ucraina, 14 aprile 2022, caso n. 308/9708/19; 18 maggio 2022, caso n. 428/11673/19; 18 maggio 2022, caso n. 760/17232/20; 8 giugno 2022, caso n. 490/9551/19; 22 giugno 2022, caso n. 311/498/20. I provvedimenti sono, in ucraino, in <https://court.gov.ua>; una sintesi in inglese del provvedimento del 18 maggio 2022, caso n. 760/17232/20, è in <https://court.gov.ua/eng/supreme/pres-centr/news/1282788/>.

sottoposta a giudizio priva dell'esecuzione solo i creditori dello Stato tedesco, per crimini nazisti. Anche per questo è incostituzionale, proprio se considerata insieme alle pronunce della Consulta del 2021-2022. Un privato, debitore ma non per crimini di guerra e contro l'umanità, che abita in un immobile oggetto di esecuzione, è trattato – mentre è esposto a un'emergenza sanitaria – peggio di uno Stato, debitore per quei crimini, fornito di mezzi e senza problemi né di alloggio né di salute. Invece, la necessità costituzionale di tutela esecutiva, affermata dalla Corte, non deve consentire al legislatore ordinario di fermare l'esecuzione di crediti che per loro intrinseca natura, diversamente dai casi più usuali, vedono sempre creditori deboli e un debitore, la Germania, incomparabilmente più forte.

Il Tribunale denuncia la violazione degli artt. 3 e 111 della Costituzione, quanto ai principi di eguaglianza sovrana fra gli Stati e di parità delle parti nel processo, osservando giustamente che il legislatore ha creato «una fattispecie di *ius singulare*», con «un evidente sbilanciamento». Inoltre, sottolinea che lo squilibrio fra le parti processuali non trova un contrappeso nel fondo-ristoro previsto dalla norma; tanto più che la privazione del diritto al giudice dell'esecuzione è immediata e definitiva, mentre in cambio c'è un diritto di mero accesso al fondo, al momento senza regole e senza misura, perché il termine per il decreto interministeriale attuativo è scaduto. Così si mette una pietra sull'uguaglianza.

Tutti i rilievi formulati dal Tribunale, qui sopra sintetizzati, sono fondati. L'ordinanza contiene anche alcuni passaggi collaterali non condivisibili; essi, tuttavia, non pregiudicano l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale che, anzi, esaminata alla luce di quanto segue è ancora più solida.

Secondo il Tribunale, la finalità di assicurare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, cui è stata data esecuzione col d.p.r. n. 1263 del 1962, «non giustifica il sacrificio assoluto del diritto alla tutela giurisdizionale dell'esecuzione forzata imposto alla parte creditrice della presente procedura poiché essa può essere realizzata indipendentemente». Con ragione il Tribunale denuncia la privazione di tutela, ma a torto dà per scontato che l'Accordo di Bonn si applichi a questi crediti. L'errore è un riflesso del fatto che già l'art. 43 comma 1 del decreto-legge n. 36 del 2022, presentandosi come la composizione di una controversia internazionale, afferma appunto che il fondo-ristoro è istituito «assicurando continuità» all'Accordo di Bonn. In realtà, da molto tempo la giurisprudenza, esaminando tutta la trattatistica internazionale ed escludendo che essa possa impedire di condannare la Germania, ha preso in considerazione anche l'Accordo di Bonn e ha escluso che si applichi. È andata di questo avviso anche la Cassazione, nel 2008, rigettando un ricorso della Germania

particolarmente articolato⁶. Già allora il giudice di legittimità ha considerato infondati i richiami sia al Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1430 del 28 novembre 1947, sia all'Accordo di Bonn. Specificamente su quest'ultimo, è stato precisato che l'art. 2, comma 1, non riguarda i crediti per cui all'epoca non pendeva ufficialmente una controversia legale; essendo questi crediti fuori del perimetro della norma, non sussiste neanche l'obbligo dell'Italia di tenere indenne la Germania, previsto al comma 2 dello stesso articolo. I medesimi argomenti sono stati condivisi da numerosissimi provvedimenti di merito⁷. La tardiva affermazione del legislatore del 2022 di voler assicurare «continuità» all'Accordo di Bonn non solo va contro la giurisprudenza consolidata, anche di legittimità, ma altera la dinamica dell'Accordo stesso, perché ne estende la portata, a favore della Germania e senza contropartita per l'Italia. Non sussistendo continuità con l'Accordo di Bonn, è superfluo chiedersi se tale continuità giustifichi la privazione della tutela giurisdizionale esecutiva. Per tale aspetto, l'incostituzionalità è più solida di quanto creda lo stesso Tribunale che l'ha rilevata.

Ancora. Il Tribunale, partendo dal presupposto sbagliato dell'applicabilità dell'Accordo di Bonn, aggiunge che lo Stato italiano ha facoltà di adempiere le obbligazioni della Germania, a favore dei suoi cittadini, «come qualunque terzo può estinguere i debiti altrui». Tale ipotesi è irrealistica, perché l'adempimento richiede veri risarcimenti e non «ristori», ed è contraria a giustizia, perché il debitore non è l'Italia e i crediti hanno un

⁶ Cass. (Sez. I Pen.) 21 ottobre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1072, pp. 20-22. Il ricorso per cassazione proposto dalla Germania, di 43 pagine, invoca tutti gli strumenti giuridici pattizi e gli argomenti di diritto internazionale generale che ritiene favorevoli; fa anche riferimento a Cass. (Sez. Un. Civ.) 2 febbraio 1953, n. 285, secondo cui, in base all'art. 77 del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947, non vi è giurisdizione sulla domanda proposta da un cittadino italiano contro una società tedesca per il risarcimento di danni verificatisi durante la guerra. Gli argomenti del 1953 sono superati da Cass. (Sez. I Pen.) 21 ottobre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1072, e anche da Trib. Torino, 19 maggio 2010, n. 3464, RG 28889/2005.

⁷ Sono particolarmente approfonditi: Trib. Piacenza, 28 settembre 2015, n. 722, RG 1931/2011; Trib. Ascoli Piceno, 8 marzo 2016, RG 112/2015; Trib. Ascoli Piceno, 8 gennaio 2017, RG 523/2015. Più limitati o ripetitivi: Trib. Torino, 19 ottobre 2009, dep. 20 ottobre 2009, n. 7137, RG 16123/2004; Trib. Bologna, 19 novembre 2009, dep. 11 gennaio 2010, RG 5058/2009; Trib. Brescia, 29 marzo 2011, dep. 31 marzo 2011, RG 16488/2005; Corte d'appello Torino, 19 ottobre 2011, dep. 21 gennaio 2012, RG 147/2010; Trib. Benevento, 15 luglio 2016, dep. 21 luglio 2016, n. 1883, RG 3977/2008; Trib. Roma, 10 ottobre 2016, dep. 11 ottobre 2016, RG 91/2016; Trib. Roma, 19 giugno 2017, dep. 22 giugno 2017, RG 19011/2016; Trib. Brescia, 3 luglio 2019, dep. 9 luglio 2019, RG 12600/2016; Trib. Verona, 16 novembre 2020, dep. 18 novembre 2020, n. 1875, RG 1398/2017; Trib. Isernia, 1° dicembre 2020, RG 323/2015; Corte d'appello Firenze, 11 marzo 2021, dep. 8 aprile 2021 n. 772/2021.

peso storico e politico incompatibile con l'adempimento di un terzo. Sarebbe contrario al senso profondo della Costituzione, che la Repubblica si assumesse le conseguenze del nazismo, e sarebbe irragionevole che i crediti da stragi e deportazioni fossero trattati così diversamente dagli altri: gli istituti comuni del diritto civile si applicherebbero come se si trattasse di crediti qualsiasi, ma l'esecuzione forzata sarebbe preclusa. A causa di questo difetto di impostazione, l'ordinanza del Tribunale apre a una sorta di suggerimento, a una norma immaginaria alternativa, non compatibile con la Carta fondamentale: un'improcedibilità temporanea, in attesa dell'adempimento da parte dell'Italia, sarebbe legittima, mentre solo la privazione definitiva di tutela non lo sarebbe. Sembra, cioè, che l'irresponsabilità della Germania, se configurata in altro modo, possa diventare accettabile.

Si tratta di aspetti dell'ordinanza che, come si è detto, nulla tolgono alla fondatezza della questione sollevata; su di essi però è bene far luce, per non lasciare margini di apparente costituzionalità a eventuali ritocchi, a salvataggi *in extremis* di una normativa incostituzionale, che certamente sono distanti dalla serietà del lavoro giuridico della Corte.

Infine. Il Tribunale rileva la difformità di trattamento dei creditori non cittadini italiani o vittime di crimini commessi all'estero; questo perché tiene conto del testo del decreto-legge, non delle modifiche in sede di conversione. Per la medesima ragione il dispositivo dell'ordinanza, nel sollevare la questione di costituzionalità dell'art. 43, terzo comma, del decreto-legge, riporta la norma com'era prima delle modifiche. Lo stesso dispositivo fa riferimento alla privazione di efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, un rilievo fondato ma non approfondito nella motivazione.

Una tutela effettiva

Alla Corte è ben presente la sua sentenza n. 238 del 2014, ma sia consentito citarne qualche brano aureo: «Il diritto al giudice ed a una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti inviolabili è sicuramente tra i grandi principi di civiltà giuridica in ogni sistema democratico del nostro tempo». Inoltre:

Il limite che segna l'apertura dell'ordinamento italiano all'ordinamento internazionale e sovranazionale (artt. 10 ed 11 Cost.) è costituito, come questa Corte ha ripetutamente affermato [...], dal rispetto dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili dell'uomo, elementi identificativi dell'ordinamento costituzionale. E ciò è sufficiente ad escludere che atti quali la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi, riconosciuti come crimini contro l'umanità, possano giustificare il sacrificio totale della tutela dei diritti inviolabili delle persone vittime di quei crimini, nell'ambito dell'ordinamento interno.

Va sottolineato che l'ingiustificabilità di un «sacrificio *totale*» non significherebbe la giustificabilità di un sacrificio parziale. Comunque, la normativa sottoposta alla Corte priva interamente della tutela, come il Tribunale ben spiega. Infine, lapidariamente, con riferimento all'origine dei crediti:

Il totale sacrificio che si richiede ad uno dei principi supremi dell'ordinamento italiano, quale senza dubbio è il diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili, sancito dalla combinazione degli artt. 2 e 24 della Costituzione repubblicana, riconoscendo l'immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana, non può giustificarsi ed essere tollerato quando ciò che si protegge è l'esercizio illegittimo della potestà di governo dello Stato straniero, quale deve ritenersi in particolare quello espresso attraverso atti ritenuti crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.

La tutela effettiva delle vittime è anche prevista dal diritto internazionale: vi fa riferimento la risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu 60/147, adottata il 16 dicembre 2005⁸. Al par. 17 si vuole che gli Stati prevedano, nel diritto interno, «effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements». Nessun equivoco su *reparation*: significa risarcimento, non riparazione simbolica. Infatti la risoluzione, quando al par. 20 scende nel dettaglio, include nella *reparation* molte voci, fra cui la *compensation*, che comprende il risarcimento di tutti i danni: fisici, mentali, danno emergente e lucro cessante, anche potenziale, e spese per cure mediche, assistenza legale o peritale, e altro. La risoluzione va molto oltre ciò che, in Italia, si è indicato come «ristoro».

La scelta giusta

In questa opinione si è dato spazio ai nomi delle persone che hanno contribuito alla giustizia. Troppo spesso il diritto si presenta come una disciplina astratta, nelle mani di cerei ministranti. Ma i giuristi cui è rivolto questo scritto sanno per esperienza che dietro le formule e le nozioni ci sono uomini e donne.

La natura concreta e viva della questione all'esame della Corte è emersa già al convegno *Stragi e deportazioni nazifasciste: per la giustizia e contro*

⁸ Risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu, 16 dicembre 2005, 60/147, *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*.

l'ambiguità, in Senato nel 2019⁹. Il più autorevole fra i giuristi relatori, Giuseppe Tesauro, presidente emerito della Corte, è stato chiaro:

Tutte queste technicalità che sono state opposte alle aspettative, alle speranze delle vittime – le formule giuridiche non danno nemmeno il senso di quanto siano gravi queste atrocità – non vorrei dire sviliscono, ma mettono una luce abbastanza fredda su tutte queste cose.

Secondo Tesauro la decisione del 2012 della Corte internazionale manca di prendere atto dell'evoluzione del diritto internazionale:

Di fatto c'è il riconoscimento, nella coscienza della comunità internazionale, del valore dei diritti fondamentali della persona in quanto tale, senza divisa, senza conto in banca. [...] I diritti fondamentali sono cresciuti, nella coscienza civile della comunità internazionale complessivamente considerata.

Invece la Corte dell'Aia «se ne esce con una technicalità mostruosa», riconoscendo la violazione ma negando la tutela. Le vittime che hanno diritto al risarcimento «che se ne fanno, di questo diritto, lo mettono al muro, fanno un bel quadro per guardarselo, oppure possono farlo valere davanti a un giudice?». Sono le parole franche, calorose, di un giurista che prende le distanze da ogni arrendevolezza: «Sempre l'Italia con entusiasmo, in ginocchio ma con entusiasmo».

Nel convegno la senatrice Liliana Segre, ricordando i crimini nazifascisti, ha parlato di «stragi anche morali, oltre che fisiche». La *strage morale* è quel danno profondo che va persino oltre l'immensità di uno sterminio, perché offende i vivi, i nati dopo, costringendoli a una deprivazione culturale ed etica, a una cecità dell'anima e a una monumentalizzazione dell'ingiustizia, accettata con diversivi verbali. La senatrice ha sottolineato «l'esigenza assoluta di ognuno di noi di saper fare la scelta, che è il contrario esatto dell'indifferenza».

Mentre si versa ancora sangue, mentre si commettono nuovi crimini di guerra e contro l'umanità, chi vuole giustizia guarda all'Italia perché siano ribaditi i migliori principi. Dalla Corte costituzionale venga di nuovo la giusta scelta.

Livorno, 17 gennaio 2023

prof. Lido Lazzerini
per il Gruppo di sopravvissuti e di familiari di vittime
della strage di Mommio del 4-5 maggio 1944

⁹ Convegno della Fondazione per la critica sociale *Stragi e deportazioni nazifasciste: per la giustizia e contro l'ambiguità*, Roma, 7 marzo 2019, www.youtube.com/watch?v=gpDYeJPX4gU.